

A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Assistenza e Previdenza

DETERMINAZIONE

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N. 1506 del 22 SET. 2025

OGGETTO: Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell'Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente **Matricola n°** _____.

Servizio Finanziario

Ai sensi della L. R. 4.02.2002 n. 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto, esiste regolare copertura finanziaria.

SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Tiziana Bisconte

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 22 SET. 2025

e fino al 06 OTT. 2025

IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.
Dr. Antonio Leuzzi

A.R.S.A.C.

SETTORE AMMINISTRATIVO **Ufficio Assistenza e Previdenza**

Il Dirigente

VISTO:

- la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30 dicembre 2024 con il quale la Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- il provvedimento n. 1/DG del 31/01/2025, con il quale il Direttore Generale ha prorogato al Dott. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n° 343 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
- la determinazione n. 147 del 10 febbraio 2025 del dirigente del Settore Amministrativo con la quale ha conferito, fino al 31 dicembre 2025, al P. Agr. Mario Ciardullo l'incarico di Elevata Qualificazione n. 04 "Previdenza, Contributi e Affari Giuridici del Personale";
- l'istanza presentata dal dipendente **Matricola n° _____**, in servizio, con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, presso il Ce.D.A. n° 12 di Cropani Marina (CZ), acquisita al protocollo generale dell'Azienda con il n. 13228 del 03/09/2025, con la quale ha chiesto di poter fruire nei giorni: **17-18-24-25 Settembre; 6-7-18 ottobre; 3-4-5 Novembre 2025** del congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per assistere il proprio familiare, riconosciuto persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;

ACQUISITO:

- il verbale sanitario contenente il giudizio definitivo espresso dall'INPS di Catanzaro, rilasciato in data 28 Febbraio 2017, che riconosce il familiare del dipendente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, persona portatore di handicap in situazione di gravità;
- la dichiarazione resa dal soggetto disabile con indicazione del congiunto da cui farsi assistere;
- la dichiarazione resa dall'interessato in sede di domanda, da cui si evince che:
 - la persona disabile in situazione di gravità è vivente e non è ricoverata a tempo pieno c/o Istituti Specializzati;
 - la persona disabile è parente di 1° grado del richiedente ed è convivente con lo stesso;
 - nel periodo di congedo nessun altro familiare usufruirà dei permessi orari e giornalieri previsti dall'art. 33 della legge 104/92;

- che non sono stati usufruiti, ad oggi, da altri aventi diritto, giorni di congedo straordinario con o senza indennizzo per lo stesso familiare disabile.

PREMESSO che:

- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, così come sostituito, dall'art. 4, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 119/2011, prevede che il lavoratore dipendente possa fruire, a domanda, di un congedo straordinario retribuito per un massimo di due anni in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere un familiare disabile con handicap grave, per il quale è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3, comma 3, della medesima norma;
- l'art. 42, comma 5 ter, del medesimo decreto stabilisce tra l'altro che per il periodo di congedo richiesto è prevista la corresponsione di una indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.;
- con Circolare INPS n° 26 del 30/01/2025, è stato stabilito il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'Amministrazione che non può eccedere, per l'anno 2025, l'importo di € 57.038,00;
- l'art. 42, comma 5-quinquies, del D.lgs. 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, e che pertanto i 32 giorni di ferie annui previsti per contratto, devono essere riproporzionati e ricalcolati in diminuzione sulla base dei giorni di congedo straordinario fruiti nell'anno;

PRECISATO che, nel caso di frazionamento del congedo straordinario in settimane o in giornate, qualora non vi sia effettiva ripresa del lavoro, i giorni festivi ricadenti tra un periodo e l'altro di congedo verranno computati quali "congedo straordinario";

ESAMINATO lo stato di servizio del dipendente è stato accertato che lo stesso, ad oggi, non ha fruito di nessun giorno di congedo straordinario;

RITENUTO, alla luce di quanto in precedenza riportato, di dover accogliere la richiesta della dipendente, ricorrendo nel caso di specie, le condizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e ritenuti parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

DI ACCOGLIERE l'istanza del dipendente **Matricola n° _____**, in servizio, con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, presso il Ce.D.A. n° 12 di Cropani Marina (CZ), e per l'effetto,

CONCEDERE, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo straordinario biennale retribuito per il periodo richiesto: 17-18-24-25 Settembre; 6-7-18 ottobre; 3-4-5 Novembre 2025, per assistere il proprio familiare, riconosciuto persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;

DI FARE OBBLIGO al dipendente di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della titolarità del beneficio concesso;

DI PRECISARE che, così come riportato al punto 4 del messaggio INPS n° 3114/2018, "è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n° 151/2001 con i permessi ex art. 33 della Legge n° 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici;

DI TRASMETTERE copia del presente atto: all'*interessato* per il godimento del congedo retribuito concesso, al Responsabile *Ufficio Assistenza e Previdenza*, al Responsabile *Ufficio Disciplina*, al Responsabile *CED*, al Responsabile *Ufficio Trattamento Economico*, al Responsabile *Ce.D.A. n° 12*, al Responsabile *Postazione Timbrature di Cosenza (Gianluca ABATE)* per i provvedimenti di competenza;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Titolare i. E. Q.
Previdenza, Contributi e
Affari Giuridici del Personale
(F.to P. Agr. Mario CIARDULLO)

Il Dirigente
Settore Amministrativo
(F.to Dott. Antonio LEUZZI)